

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE XVII**

Il Giudice, dott. Erminio Colazingari, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24/5/2025, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. tra

██████████, nato a Torrice (Fr) il 12.02.1963, c.f. BTTLNZ63B12L290J, e per esso, quale mandataria in forza di procura, la **Conserf S.r.l.s.** con sede in Roma alla Via Sicilia 50– P.IVA 15374991006, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Guidonia Montecelio (Rm) alla Via Pantano, 8 presso lo studio dell'avv. Giorgio Fina, c.f. FNIGRG84H08L049F, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo.

- **Ricorrente** -

**E**

**IBL Banca S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Venti Settembre 30, iscritta al Registro delle Imprese di Roma con il codice fiscale 00452550585 e partita IVA 00897081006, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Luisa Maresca c.f. MRSLSU81M67C129U, del foro di Milano, che elegge domicilio presso IBLegal STA S.r.l. Via Boncompagni 15, 00187, in Roma.

- **Resistente** -

**Oggetto:** Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. – Contratto di mutuo mediante cessione del quinto -

**Conclusioni:** come da verbale del 24.5.2024.

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso notificato in data 3.9.2022 Conserf S.r.l.s. quale mandataria di ██████████ ha convenuto in giudizio avanti all'intestato Tribunale la società IBL Banca - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte in esecuzione del contratto di finanziamento inter partes a titolo di interessi e spese, vinte le spese di lite.

In particolare, la ricorrente ha dedotto che in data 13.10.2009, ██████████ ha stipulato con IBL

Banca S.p.a. il contratto di finanziamento n. 113827 ( v. doc. n. 2 allegato al ricorso ) per un capitale lordo mutuato di € 37.680,00, da rimborsare in n. 120 rate mensili da € 314,00 ciascuna mediante cessione del quinto dello stipendio.

In data 1.06.16, il ██████, dopo aver corrisposto n. 80 rate, ha chiesto di estinguere anticipatamente il finanziamento.

A seguito dei conteggi effettuati, per l'estinzione anticipata del rapporto, la Banca ha richiesto il versamento della somma di € 12.002,22 che veniva integralmente pagata dal ██████ come da liberatoria rilasciata dalla società resistente ( v. docc. nn. 3 e 4 ).

Tanto premesso, la Conserf ha dedotto:

- la nullità parziale del contratto del contratto di finanziamento inter partes per la usurarietà del TAEG, pari, al 14,02%, a fronte del tasso soglia antiusura vigente ratione temporis del 13,77% (tasso medio 9,18 % aumentato della metà); con conseguente condanna della società resistente al pagamento in favore del ricorrente e per esso in favore della Conserf della somma di € 13.755,88, oltre interessi, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia.
- che per effetto dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, IBL ha scontato dal capitale lordo iniziale di € 37.680,00 la somma di € 25.120,00 a titolo di rate scadute e versate, con conseguente residuo di € 12.560,00;
- che a tale somma è stata sottratto l'importo di € 819,59 a titolo di interessi non maturati;
- che alla residua somma di € 11.740,41 è stato aggiunto l'importo di € 628,00 a titolo di n. 2 rate insolute nonché l'importo di € 123,68 per compenso per estinzione anticipata e sottratta la somma di € 489,87 per rimborso commissioni di gestione per estinzione anticipata;
- che, dunque, il ██████, per l'estinzione anticipata del finanziamento ha versato a IBL la somma complessiva di € 12.002,22;
- che in data 16.12.2019, la Conserf ha proposto reclamo avverso la IBL chiedendo il ricalcolo delle spese di estinzione contestando l'usurarietà dei tassi applicati nonché la mancata riduzione di tutte le voci di costo totale del credito secondo il principio pro rata temporis;
- che, a fronte del rifiuto della Banca di restituire quanto richiesto, il ██████ ha adito il Collegio di Roma dell'Arbitro Bancario e Finanziario, il quale, con decisione n.14109/2019 del 06.06.2019, ha parzialmente accolto l'istanza del ██████ disponendo il rimborso a quest'ultimo dell'importo di € 1628,96.

Ciò posto, la ricorrente ha chiesto, in subordine, la condanna della banca alla restituzione di parte delle commissioni della polizza assicurativa pagate anticipatamente e non godute per effetto della estinzione anticipata del contratto, eccependo l'inefficacia delle clausole che prevedevano la mancata restituzione di spese e commissioni in caso di estinzione anticipata dei contratti, in quanto

non specificamente sottoscritte dall'odierno attore, con conseguente debenza, da parte della mutuante, della somma di € 1.205,46, oltre interessi, a titolo di restituzione di somme pagate anticipatamente dal ████████ e non rimborsate nonostante l'estinzione anticipata dei contratti.

Con comparsa del 30/9/2022 si è costituita in giudizio la S.p.A. IBL Banca -Istituto Bancario del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva ritenendo la procura rilasciata da Conserf S.r.l.s priva dei necessari requisiti di forma e sostanza.

Quanto al merito, la resistente ha contestato le doglianze della ricorrente ritenendole infondate in fatto e in diritto chiedendo, per l'effetto, il rigetto delle domande di parte ricorrente; con vittoria di spese.

All'udienza del 12.10.2022, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, parte ricorrente, riportandosi al ricorso ha chiesto disporsi CTU tecnico contabile.

Con ordinanza del 17.10.2022, il Giudice, sciogliendo la riserva precedentemente assunta, ha disposto CTU tecnico contabile sul seguente quesito: *“ letti gli atti di causa e segnatamente il mutuo in atti e le domande svolte dal ricorrente, riferisca il CTU, applicando i criteri di Banca d'Italia, se il tasso pattuito nel contratto di mutuo sia sopra la soglia-usura ex lege 108/96, calcolando altresì in caso di risposta positiva le somme dovute in restituzione dalla banca. Calcoli altresì gli importi dovuti in restituzione a seguito dell'anticipata estinzione del mutuo, sia come upfront che come recurring e verifichi se l'importo corrisposto dalla banca sia conforme ai principi stabiliti dalla sentenza LEXITOR, indicando, eventualmente le somme dovute in maggiore restituzione da parte della banca”*.

Successivamente, con provvedimento del 15.12.2023, il Giudice ha disposto un'integrazione dell'espletata CTU, chiedendo al consulente di computare *“ nel TEG contrattuale ai fini del raffronto col tasso soglia anche le spese assicurative in conformità con la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 20 agosto 2020 n. 17466), disponendo altresì che nell'ipotesi di superamento del tasso soglia il CTU provveda alla determinazione del saldo del rapporto previa espunzione degli interessi corrispettivi”*.

All'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione con termine per note alle parti sino al 1.7.2024.

\*\*\*\*\*

La domanda è fondata nei limiti che di seguito si espongono.

In via preliminare, parte resistente ha sollevato eccezione di carenza di legittimazione attiva di Conserf S.r.l.s.

L'eccezione è infondata.

La Conserf S.r.l.s. ha provato la propria rappresentanza sostanziale e processuale per il recupero

delle somme su menzionate.

Nello specifico parte ricorrente ha versato in atti una procura contenente mandato sostanziale e processuale in relazione a tutte le attività da svolgere in via giudiziale o stragiudiziale per il recupero delle somme illegittimamente addebitate sui contratti bancari e finanziari dalla stessa sottoscritti con Banche e intermediari finanziari. Detto mandato, conferito per iscritto, è stato poi regolarmente sottoscritto di pugno e corredato dal documento di identità del delegante.

Ne consegue che l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva deve essere rigettata

Nel merito della vicenda deve evidenziarsi che la domanda, che si fonda essenzialmente sulla qualificazione dei costi oggetto del reclamo avanzato dall'attore in termini di costi up front, occorre prendere atto della sopravvenuta pronuncia della Corte di Giustizia, sentenza 22 settembre 2019 causa 383/2018 (cd. sentenza Lexitor).

La Corte di Giustizia, infatti, a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha interpretato l'art. 16, par. 1 della Direttiva 2008/48/CE, nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore", compresi, quindi, quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (up front). Interpretazione, questa, coerente con gli obiettivi di rafforzamento della tutela del consumatore perseguiti dalla direttiva del 2008, oltre che con il tenore letterale (cfr. art. 16 cit. nella parte in cui, nel riferirsi al costo totale del credito, "comprende" anche i costi dovuti per la restante parte del contratto) e con il contesto storico-sistematico in cui si colloca la citata disposizione (avendo il predetto articolo sostituito alla nozione generica di "equa riduzione", di cui all'art. 8 della direttiva 87/102, successivamente abrogata, la nozione più precisa di "riduzione totale del costo del credito"). La citata pronuncia della Corte di Giustizia incide anche sul caso di specie, nonostante abbia ad oggetto l'art. 16 direttiva 2008/48 e non anche l'art. 125 sexies TUB,.

Si rileva, infatti, la sostanziale identità tra le disposizioni sopra richiamate, posto che entrambe prevedono il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata, alla riduzione del costo totale del credito, intendendosi con tale accezione "gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, ad eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza" (cfr. art. 121 lett. e) TUB, analogamente all'art. 3 lett. g) della direttiva 2008/48.

Ciò posto, l'art. 125 sexies TUB costituisce senz'altro norma attuativa di quella sovranazionale, la quale, infatti, "lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno (...)", con conseguente operatività della norma nazionale di recepimento nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche (cfr. decisione del Collegio di coordinamento ABF, n. 26525 del 17 dicembre 2019).

Alla luce delle anzidette considerazioni, si impone pertanto un'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB conforme al diritto europeo e dunque, nella specie, all'art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48 alla stregua della recente pronuncia della Corte di Giustizia, rilevante anch'essa quale fonte di diritto oggettivo.

E' pacifico, infatti, come l'interpretazione delle norme comunitarie ad opera della CGUE abbia carattere vincolante per il giudice nazionale, il quale è tenuto a darne applicazione anche con riferimento ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa, la quale, avendo natura dichiarativa, ha effetto retroattivo con il solo limite dei rapporti esauriti o coperti dal giudicato (cfr. ex multis Cass. 2468/2016).

Del resto, solo così interpretando la disposizione nazionale sarebbe possibile da una parte, assicurare una maggior tutela al consumatore, coerentemente con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva in questione e, dall'altra, attribuire alla disposizione del TUB carattere innovativo rispetto alle regole di diritto generale; detto altrimenti, i costi dipendenti dalla durata del rapporto (recurring) in quanto sprovvisti di una valida causa debendi limitatamente al periodo successivo all'estinzione, ove corrisposti, sarebbero comunque suscettibili di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., mentre la non ripetibilità dei costi up front, trattandosi di compensi relativi a prestazioni scadute, potrebbe comunque desumersi dalle regole generali dettate nell'ambito dei rapporti di durata, e in particolare, dall'art. 1373 c.c.

Alla luce delle argomentazioni sopra riportate, deve ritenersi che l'art. 125 sexies TUB debba interpretarsi conformemente al principio di diritto posto dalla CGUE, nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.

Infatti, data la supremazia del diritto euro-unitario, nessuna conseguenza riduttiva ai consumatori potrà derivare dalla novella dell'art 125 sexies T.u.b ad opera dell'art 11 octies D.L 73/2021.

Pertanto, la clausola negoziale con la quale la IBL ha escluso il diritto del cliente ad ottenere il rimborso dei costi di cui alle lettere A, B, C, D ed E, in ragione della natura up front dei medesimi, è da considerare nulla in quanto contrastante con l'art. 125 sexies TUB, interpretato alla luce della sentenza della CGUE, trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente (cfr. art. 127, co. 1 TUB, con riferimento alle disposizioni di cui al titolo VI).

Alla nullità della detta clausola del contratto di finanziamento consegue la ripetibilità, da parte del mutuatario, di tutti i costi anticipati dal (sia recurring che up front), sicché la domanda del ricorrente va accolta.

Premesso quanto sopra in punto di diritto, nel caso in esame, il CTU incaricato, chiamato ad accertare “ *se il tasso pattuito nel contratto di mutuo, applicando i criteri di Banca d'Italia, superi*

*la soglia-usura ex lege 108/96, nonché “ l’entità degli importi dovuti in restituzione, sia come upfront che come recurring, a seguito di anticipata estinzione del mutuo, e la loro conformità ai principi stabiliti dalla sentenza LEXITOR”,* partendo proprio dai suddetti presupposti, ha così concluso.

All’esito dell’analisi condotta secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, il CTU ha accertato che il TEG del contratto di finanziamento n° 113827, calcolato includendo anche le spese assicurative ( così come da quesito integrativo formulato con provvedimento del 15.12.2023), assume un valore pari al 14,02%, quindi superiore al tasso soglia di Legge per il periodo di riferimento, pari al 13,77%.

Pertanto, *“ tenuto conto che il finanziamento è stato estinto (saldo pari a zero), la rideterminazione del saldo, previa espunzione degli interessi corrispettivi, determina un credito della ricorrente pari a € 5.923,91 ”.*

Quanto poi al criterio per la determinazione della somma rimborsabile dei costi up-front deve condividersi il criterio fatto proprio dalla giurisprudenza di merito richiamata che utilizza il medesimo criterio scelto per il rimborso dei costi recurring, (ovvero quello proporzionale o prorata temporis), non rinvenendosi invero motivi per applicare un criterio diverso per quelli che sono i costi cd up-front rispetto a quelli cd recurring, trattandosi sempre di costi del credito.

Tale conclusione pare in realtà quella adottata dalla Corte di Giustizia, ove la stessa sposa la tesi che il contratto vada letto nel senso del metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere alla riduzione, ovvero prendendo in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e riducendone poi l’importo in proporzione alla durata residua del contratto

Ciò posto, relativamente al secondo quesito, il CTU, applicando il criterio di proporzionalità lineare, afferma che il ricorrente sia creditore dell’ulteriore somma di € 1.233,10; su tale somma, devono computarsi gli interessi nella misura già liquidata dall’Arbitro bancario, con decorrenza dalla data del reclamo proposto dal ricorrente medesimo nei confronti della convenuta (26 ottobre 2018), la cui proposizione si ritiene idonea ai fini della costituzione in mora del creditore, fino al soddisfo.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

### **PQM**

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:

- in accoglimento della domanda formulata dalla parte ricorrente, dispone la condanna della convenuta al pagamento nei confronti di Conserf S.r.l.s, quale mandataria di [REDACTED] della somma complessiva di € 7.157,10 oltre interessi nella misura liquidata in motivazione;
- condanna la convenuta al pagamento nei confronti di parte ricorrente delle spese del

procedimento, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Pone le spese di CTU a carico della parte resistente, salva la solidarietà in favore del CTU.

Roma, 23.8.2024

Il Giudice  
Erminio Colazingari